



STATUTO

Associazione di Volontariato:  
3A  
“Associazione Amici Anziani Mortara”  
STATUTO

**ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

c.1 L'Associazione di volontariato denominata “Associazione Amici Anziani Mortara”, denominata nel seguito “3A”, OdV "Organizzazione di Volontariato", è costituita tra coloro che sono disponibili volontariamente, gratuitamente ed anonimamente per realizzare lo scopo Associativo definito all' art. 2 c.2.

c.2 L'associazione ha durata illimitata e adotta come riferimento la legge quadro sul volontariato il D.lgs 117 del 3 luglio 2017 e successivi decreti attuativi.

c.3 L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

c.4 L'Associazione ha sede legale in Mortara (PV), Corso Giuseppe Garibaldi, 44. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifiche statutarie.

**ART. 2 - SCOPI SOCIALI**

c.1 La 3A di Mortara è un'Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa che non ammette discriminazioni di genere, etnia, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

c.2 La 3A ha lo scopo di promuovere la solidarietà verso gli anziani realizzata in modo volontario, periodico, anonimo, consapevole, associato, intesa come valore umanitario universale, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori dell'attitudine alla partecipazione sociale e civile.

c.3 Essa pertanto si propone di:

- a) Effettuare il trasporto dei soci presso strutture socio sanitarie di Mortara, della Provincia di Pavia e delle province limitrofe, nonché presso Centri Residenziali, soggiorni climatici invernali e altri servizi di carattere sociale ed educativo;
- b) consegnare farmaci;
- c) compagnia ammalati a domicilio;
- d) promuovere l'informazione e l'educazione socio-assistenziale e sanitaria dei cittadini.
- e) favorire l'incremento della propria base associativa;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.
- g) l'associazione ha obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.
- h) nessun membro di diritto può essere presente negli organi sociali o collegiali.
- i) Promuove attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- j) effettuare il trasporto alle scuole dei bambini disabili in convenzione con i singoli comuni, nel rispetto delle normative vigenti;
- k) Trasportare sacche di sangue integro dall'unità di raccolta di Mortara al Centro Trasfusionale di Vigevano in convenzione con l'AVIS di Mortara;
- l) l'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre

organizzazioni, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

### **ART.3 – ATTIVITÀ**

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, o/e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:

- a) concorda e sottoscrive, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, convenzioni con le Pubbliche Istituzioni;
- b) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- c) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione;
- d) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- e) svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola;
- f) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari;
- g) intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;

c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.

c.3 in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente, sarà devoluto alla Sezione AVIS di Mortara o altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

c.4 è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

### **ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA**

c.1 È socio della 3A colui che gratuitamente e periodicamente partecipa all'attività dell'associativa ed in regola con il versamento della quota annuale.

c.2 I soci sono di quattro tipologie:

- a) il socio **fondatore**: chi si è impegnato per la costituzione dell'associazione con pieni diritti d'elettorato
- b) Il socio **attivo**: che ha diritto di voto in assemblea ed elettorato attivo e passivo, e svolge attività di volontariato, oltre al pagamento della quota annua di almeno nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo;
- c) il socio **generico**: senza diritto di voto ed elettorato attivo e passivo.
- d) il socio **benemerito**: la persona fisica o giuridica, meglio identificata nel successivo articolo 5.

c.3 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.4 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.5 Ogni socio attivo in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

#### **ART. 5 - ALBO DEI BENEMERITI**

c.1 La 3A di Mortara può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

c.2 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

#### **ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività di volontariato o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di un anno;
- c) Mancato versamento, entro l'anno solare, della quota sociale;
- d) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a), b) e c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

c.3 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

#### **ART. 7 – ORGANI**

c.1 Sono organi di governo della 3A:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;

c.2 È organo di controllo della 3A il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

c.1 L'Assemblea degli Associati è costituita dai soci, **Fondatori - Attivi** - che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione. È costituita inoltre da un **Socio delle Associazioni di Mortara ADMO - AIDO - AVIS**.

c.2 Ogni socio Fondatore e Attivo ha diritto ad un voto.

c.3 In caso di impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio, conferendogli delega scritta;

c.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (TRE) associati;

c.5 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con comunicazione idonea inviata almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.12 Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori del conto.

## **ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

c.1 Spetta all'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati,
- h) la nomina dei liquidatori
- i) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

c.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai membri, eletti dall'Assemblea degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.

c.2 Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il/i Vicepresidenti di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 5 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta con comunicazione idonea, inviata nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante votazione suppletiva tra i soci al momento statutariamente in regola.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.15 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato.

## **ART.11 - IL PRESIDENTE**

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente (vicario).

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

#### **ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

#### **ART.13 - PATRIMONIO**

c.1 Il patrimonio della 3A di Mortara, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividono lo scopo, vogliono il potenziamento dell'Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte all'associazione.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 2, del D.lgs n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART.14 – RISORSE**

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo sviluppo della propria attività da fondi diversi, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente statuto.

#### **ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di marzo dall'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio ornato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di massima che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

#### **ART.16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

c.1 L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organo sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuta a cura dell'organo cui si riferiscono

c.3 Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

## **ART.17 – CARICHE**

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

c.4 Tutti gli amministratori dell'Associazione di Volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.5 L'Associazione nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs n. 117/2017 provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

## **ART.18 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO**

c.1 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN) alla Sezione AVIS di Mortara o altra associazione con finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017.

## **ART. 19 – RINVIO**

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/91 e del D.lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.